



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2022

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI E LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPettorATO DEL LAVORO - Art. 13, DL n. 146/2021

Il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano **lavoratori autonomi occasionali** finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l'altro, che lo stesso interessa i **rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.**

Ne consegue che:

- per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La violazione del predetto obbligo è **sanzionata da € 500 a € 2.500** per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

Sono esclusi dalla normativa le prestazioni occasionali **svolte da soggetti in regime di partita iva.**

MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco:

ITL.Milano-Lodi.occasionalia@ispettorato.gov.it

ITL.Como-Lecco.occasionalia@ispettorato.gov.it

ITL.Rimini.occasionalia@ispettorato.gov.it

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

L'INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

- * dati del committente e del prestatore;



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- * luogo della prestazione;
- * sintetica descrizione dell'attività;
- * data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l'opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l'opera / servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
- * ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222, Codice civile, tra:

- la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale _____
- il sig. _____, nato a _____, residente a _____ in Via _____, codice fiscale _____

per lo svolgimento della seguente attività _____.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il _____.

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro _____ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € _____, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 20%.

Luogo, data _____

Firma

OPERAZIONI CON SAN MARINO – PROMEMORIA

In attuazione dell'art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti Italia / San Marino, prevedendo che:

* dall'1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;

* dall'1.7.2022, la fattura è emessa e accettata solo in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



RITENUTA DI ACCONTO IN FATTURE PER APPALTI PUBBLICI – CHIARIMENTO ADE

La ritenuta di garanzia dello 0,5% ex art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016 consiste in una somma, che non viene pagata immediatamente ed è accantonata a garanzia della corretta esecuzione della prestazione. **Talvolta non viene neppure esposta in fattura (comportamento non errato)**, ma si tiene in considerazione per ridurre l'importo dell'acconto che sarebbe dovuto (si emette semplicemente la fattura al netto della ritenuta a garanzia).

Qualora la si voglia evidenziare in fattura

Fattura con la ritenuta: quanto alle modalità di inserimento nella fattura elettronica, si può procedere inserendo una riga dove fatturare gli acconti dei lavori; successivamente inserire un'ulteriore linea in fattura contenente la descrizione: "Ritenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016" e il corrispondente importo negativo.

Fattura finale con recupero della ritenuta: nell'ultima fattura a saldo lavori può essere inserita una riga con descrizione "Recupero ritenuta 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016" indicando all'importo corrispondente all'ammontare delle ritenute trattenute.

SUNTO FINANZIARIA 2022

È stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il disegno di Legge di Bilancio 2022.

Tra le misure e le agevolazioni fiscali, previste dalla manovra, a favore delle imprese e dei professionisti, si segnalano le seguenti:

- ** proroga generalizzata delle detrazioni per recupero edilizio, ecobonus, sismabonus e bonus verde;
- ** proroga per il superbonus ma con previsioni specifiche;
- ** proroga del bonus facciate ma ridotto al 60% e del bonus arredo con limite di spesa ad € 5.000,00; proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "4.0", del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
- ** rifinanziamento della "nuova Sabatini".



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Tasso interesse legale dall'1.1.2022

L'interesse legale a **1,25%** (per ravvedimenti operosi, dilazioni imposte etc)

Dallo 0,01 all'1,25 per cento: è questo il frutto della periodica correzione, effettuata a fine 2021 dal ministero dell'Economia (decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre scorso **in vigore dal 1° gennaio 2022**)

CORRISPETTIVI ELETTRONICI DAL 01/01/2022

Registratori di cassa telematici. **Dal 1° gennaio 2022**, dopo varie proroghe, gli apparecchi devono essere adeguati al **tracciato telematico "7.0"**. Terminato dunque il periodo di adeguamento dei registratori telematici, previsto dal provvedimento 182017/2016 delle Entrate, è ora possibile trasmettere i dati dei corrispettivi solo secondo le specifiche disposte dall'allegato denominato «Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020».

LIMITE PAGAMENTO CONTANTI FINO A EURO 999,95

Pagamenti in contanti con tetto a 999,95

Il nuovo limite, operativo dal 1° gennaio, va arrotondato ai 5 centesimi più vicini

Per gli stranieri opera una deroga fino a 15mila euro

L'anno nuovo comporta l'entrata in vigore in Italia dell'ennesima restrizione all'uso del contante. Dal 1° gennaio è infatti **vietato il trasferimento di denaro contante** e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 1.000 euro** (si confronti l'articolo 49 del Dlgs 231/2007).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



FATTURE EMESSE A SEGUITO DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenda delle Entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere dall'1.1.2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- * nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- Il fornitore deve compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:
- * a campo "Tipo dato" la dicitura "INTENTO";
 - * a campo "Riferimento testo" il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
 - * a campo "Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenda contenente il protocollo della dichiarazione d'intento

Previsti nuovi controlli sulle dichiarazioni di intento

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, i fornitori di esportatori abituali (ovvero di coloro che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, ex articolo 8, comma 1, lettera c, del Dpr 633/1972, mediante trasmissione all'Agenda di una dichiarazione d'intento) potrebbero essere destinatari di una comunicazione via Pec con conseguenze potenzialmente "pesanti".

Le Entrate – in seguito a specifici controlli antifrode previsti dal provvedimento 293390/2021 e volti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale (**incrociando i dati delle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati della stessa Agenzia e in altre banche dati pubbliche o private**) – potrebbero infatti invalidare le lettere d'intento già presentate e inibire il rilascio di nuove.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

Nell'ambito della Finanziaria 2022 revisione della tassazione delle persone fisiche

In particolare dal 2022 la struttura delle aliquote IRPEF è la seguente:

- 23% per redditi a € 15.000;
- 25% per redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000;
- 35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per redditi oltre € 50.000.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA - VIA LIBERA DA PARTE DELLA UE FINO AL 2024 – OBBLIGO ESTESE ANCHE AI FORFETARI

Il Consiglio UE ha recentemente autorizzato l'Italia a:

- prorogare fino al 31.12.2024, l'utilizzo (generalizzato) della fattura elettronica;
- estendere l'obbligo della fattura elettronica ai soggetti in regime di franchigia per le piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi e forfettari. È auspicabile che l'estensione a tali soggetti sia disposta nel rispetto dello Statuto del contribuente e pertanto con decorrenza (operatività) successiva a 60 giorni dall'entrata in vigore della relativa disposizione (attualmente non ancora emessa).

DECRETO FLUSSI REGOLARIZZAZIONE STRANIERI

Decreto flussi 2021, per le domande di assunzione partenza il 27 gennaio
Coinvolti 69.700 lavoratori Applicativo per le istanze disponibile da domani
Termine il 17 marzo Per la presentazione necessaria l'identità Spid

Le domande di assunzione dei 69.700 cittadini extracomunitari che potranno lavorare in Italia grazie al decreto flussi 2021, varato il 21 dicembre scorso, potranno essere presentate dal 27 gennaio per i non stagionali e dal 1° febbraio per gli stagionali. Lo ha chiarito la circolare interministeriale del 5 gennaio, la quale fa il punto su un Dpcm che prevede 42mila ingressi riservati al lavoro stagionale e 27.700 ingressi al lavoro subordinato non stagionale e autonomo.

FINANZIARIA 2022 - ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI - comma 24

È confermata anche al 2022 l'**esenzione dall'imposta di bollo** per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

FINANZIARIA 2022 - ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono comunque ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- ** snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- ** società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**